



TRIBUNALE DI NAPOLI  
VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII iscritto al n. 175-1/2022 del ruolo P.U. presentato da:

██████████ nato a Napoli in data ██████████ (C.F. ██████████) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Cuomo presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici alla Piazza San Ciro 17; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con domanda depositata ai sensi dell'art. 67 C.II a mezzo dell'OCC avv. Elio Errichiello, ██████████ ██████████ ha presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII, corredato dalla relazione di cui all'art. 68, comma 2 e ss CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale. Nel ricorso introduttivo l'istante così rappresentava la propria esposizione debitoria:

- € 116.769,00 quale residuo del mutuo ipotecario contratto in data 13.7.2018 con Banca Widiba S.p.A., per la originaria somma di € 130.000,00, da restituire in n. 360 rate mensili dell'importo di euro 463,30 (25 anni e 11 mesi), per l'acquisto dell'immobile sito in Napoli alla via Ignazio Falconieri n. 7;
- € 72.490,77 quale residuo di n. 5 finanziamenti contratti con Unicredit (n. 9512059 del 2.10.2019, n. 31128943 dell'11.7.2022, n. 30874397 del 5.4.2022, n. 30463011 del 26.10.2021 e n. 30393483 del 16.9.2021);
- 24.056,44 quale residuo del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio contratto con IBL Banca in data 10.2.2021;

con un totale di impegni mensili nei confronti degli istituti bancari e finanziari di € 1.727,86;

- € 7.238,30 in privilegio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione;
- € 64,00 nei confronti di Comune di Napoli per sanzioni amministrative;
- € 242,00 in privilegio nei confronti di Comune di Napoli per Tares/Tari;
- € 1.403,06 in privilegio nei confronti di ACI;

La proposta originaria contemplava il pagamento integrale delle spese in prededuzione (per € 15.723,00); il pagamento di € 45.562,5 in favore del creditore ipotecario (somma basata sul valore presunto di ricavo dalla vendita forzata dell'immobile di proprietà, con abbattimento del 10% per le spese della procedura esecutiva e degrado a chirografo della parte di credito incapiente); il pagamento nella misura del 100% dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, e la soddisfazione nella misura dell'1,09% in favore dei creditori chirografari; il pagamento mediante rate

costanti mensili di € 800,00 per la durata di 7,5 anni, mettendo a disposizione dei creditori la quota di stipendio personale e il canone della locazione in essere sull'immobile di proprietà, dopo aver detratto le somme necessarie per il sostentamento della famiglia (pari ad € 1.653,85, comprensive dell'obbligo di mantenimento per € 350,00 in favore della figlia minore [REDACTED] sorto in ragione della sentenza di divorzio con [REDACTED]

Il patrimonio dell'istante [REDACTED], lavoratore dipendente con 3 figlie minori, è rappresentato dallo stipendio mensile (che, al netto della trattenuta in essere per la cessione del quinto, è pari ad € 1.623,79), dall'immobile sito in Napoli alla via Falconieri n. 7 concesso in locazione per il canone mensile di € 500,00, da un'autovettura Fiat Punto anno 2009 tg. [REDACTED] del valore di € 2.700,00.

A seguito di sollecitazione di questo Giudice, il proponente, con modifica del piano depositata in data 11.1.2023, aumentava al 15,4%, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, portando la durata complessiva del piano -invariato l'importo della rata mensile- a 10 anni.

Con decreto del 30.1.2023 veniva disposta la pubblicazione della proposta e del piano sul sito internet del Tribunale di Napoli nonché la comunicazione, da parte del gestore, a tutti i creditori. Nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione presentavano osservazioni IBL Banca spa e Banca Widiba spa.

In particolare, IBL Banca spa, creditrice in virtù di contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio contestava: (i) la erronea quantificazione del debito operata in ricorso, pari ad € 28.028,00 e non ad € 24.056,44; (ii) la lacunosa e non provata ricostruzione delle cause del sovraindebitamento; (iii) la insussistenza della "meritevolezza" ex art. 67 CCII in capo al proponente e l'errata indagine dell'OCC sulla violazione da parte del finanziatore del merito creditizio. In particolare IBL sottolineava, da un lato, come al momento della sottoscrizione dell'apposito questionario sul merito creditizio, [REDACTED] avesse "falsamente dichiarato di non avere contratto precedenti finanziamenti ancora pendenti, oltre a quelli risultanti dalla busta paga", dall'altro che, in ogni caso, l'erronea valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore, non avrebbe incidenza sulla ricorrenza dei presupposti di ammissibilità della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, tra cui la mancanza di colpa grave (ex art. 69, comma 1, CCII) da ritenere, invece, sussistente in caso di reiterato accesso al credito operato senza la ragionevole prospettiva di adempiere le obbligazioni assunte.

Banca Widiba spa contestava: (i) la valutazione operata dall'OCC sulla adeguata verifica da parte del creditore ipotecario del merito creditizio del cliente; (ii) la erronea valutazione del cespite operata in ricorso (€ 100.000,00 -ovvero 90.000,00 in considerazione dello stato di locazione in essere- a fronte di un valore emerso nel corso dell'istruttoria bancaria di €. 179.357,00) e, di conseguenza, la quantificazione della somma offerta in pagamento in via ipotecaria alla banca raffrontata non già al valore di stima (per quanto erroneo), ma alla somma ricavabile in sede esecutiva al secondo tentativo di vendita.

Il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 6, entro dieci giorni successivi alla scadenza



del termine concesso ai creditori per le osservazioni, riferiva al giudice proponendo le modifiche al piano che riteneva necessarie.

In particolare il Gestore, alla luce delle precisazioni operate in data 15.02.2022 da Unicredit, che dichiarava un credito di € 68.964,72 inferiore a quello originariamente indicato nel Piano, ne modificava la debitoria. Apportava, poi, le ulteriori modifiche alla luce delle precisazioni dei rispettivi crediti operate da Banca Widiba spa (debito residuo pari ad € 115.104,35) ed IBL Banca spa (28.028,00).

All'udienza del 14.3.2023 l'istante [REDACTED], alla luce delle contestazioni sollevate dal creditore ipotecario, si dichiarava disponibile ad effettuare una stima dell'immobile ipotecato da parte di un professionista del settore da porre a fondamento di una eventuale modifica del piano.

In data 13.4.2023 veniva depositato nuovo piano che contemplava le modifiche resesi necessarie alla luce della nuova stima dell'immobile con conseguenti ripercussioni sulla percentuale di soddisfacimento destinata al creditore ipotecario Banca Widiba spa.

Precisamente l'immobile veniva stimato in € 108.425,00 e ipotizzata, ai fini della comparazione con l'alternativa liquidatoria, un'aggiudicazione in sede esecutiva al secondo tentativo, per € 60.989,06, da cui detrarre le spese della procedura esecutiva per un valore pari al 10% (per un valore finale di € 54.890,15). Fatta tale premessa, ed al fine di offrire al creditore ipotecario un trattamento migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, l'istante offriva in piano il pagamento della somma di € 66.604,53 in via ipotecaria.

Immutata la rata mensile di € 800,00, il debitore ha poi previsto un'ulteriore dilazione del tempo di adempimento del piano in 12 anni (rispetto ai previgenti 10) portando così la somma complessivamente offerta ai creditori da € 96.000,00 ad € 115.200,00 e aumentando al 16% la percentuale di pagamento offerta ai creditori chirografari.

In piano è dunque offerto al creditore ipotecario il pagamento complessivo di € 74.364,49 pari al 64,61% del suo credito totale, di cui € 66.604,53 in via ipotecaria ed € 7.759,97 quale parte di credito incapiente degradata a chirografo.

Questo Giudice con decreto del 24.4.2023 disponeva la comunicazione del Piano modificato ai creditori. Widiba spa e IBL spa all'udienza del 9.5.2023 ribadivano, anche alla luce delle intervenute modifiche, la loro opposizione all'omologazione.

Tanto premesso, ritiene questo Giudice che alla luce del definitivo assetto del piano come depositato in data 13.4.2023, debbano ritenersi sussistere le condizioni per l'omologa.

Quanto al requisito soggettivo, ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se *"ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Se appare indubbio che le esigenze personali, familiari o comunque attinenti la più ampia sfera dell'estrinsecazione della propria personalità sociale non giustificano di per sé stesse la negligente assunzione del debito, cionondimeno non può non evidenziarsi come l'esposizione debitoria dell'istante non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi.



Come evidenziato nel ricorso introduttivo, le cause dell'indebitamento ed il reiterato ricorso al credito sono legate alla necessità da parte del [REDACTED] unica fonte di sostentamento, di fronteggiare le esigenze della famiglia, ovvero dei diversi nuclei familiari originatisi durante la sua travagliata storia (divorzio dalla prima moglie, con obbligo di mantenimento della figlia minore [REDACTED] decesso prematuro della seconda moglie da cui aveva avuto un'altra figlia, e nascita nel 2021, di una terza figlia).

Seppur i finanziamenti attualmente in essere con Unicredit risalgono ad epoca recente, essi tuttavia rappresentano la manifestazione ultima di un indebitamento continuamente assunto per estinguere pregresse esposizioni.

In definitiva, quindi, il ricorso del [REDACTED] alla finanza esterna è dipeso dalla insufficienza del proprio patrimonio nel fronteggiare le rate dei finanziamenti già contratte e le altre spese imposte dalla vita familiare.

Neanche può trascurarsi la circostanza che nonostante le enormi difficoltà economiche e le gravi vicende personali che il [REDACTED] ha dovuto affrontare, questi ha sempre adempiuto all'obbligo di mantenimento ed ha sempre onorato tutti i pagamenti nei confronti degli istituti di credito.

L'esposizione debitoria è dunque connessa al tentativo di ripianare il debito accumulato, garantendo al contempo una liquidità da destinare ai bisogni della famiglia.

Quanto alle osservazioni rese da IBL Banca spa, non può non evidenziarsi la condotta tenuta dal soggetto finanziatore nel momento in cui ha erogato il denaro al debitore, non risultando compiuta quella verifica sulle condizioni del debitore volta ad evitare che la conclusione del contratto di credito potesse determinare la situazione di indebitamento o fosse comunque in grado di aggravarla.

Il creditore non ha infatti valutato attentamente il "merito creditizio" del debitore il cui reddito, all'epoca del finanziamento, ovvero nel 2021, era gravato dal mutuo ipotecario e dai molteplici finanziamenti stipulati con Unicredit, con la conseguente esclusione dalla possibilità di presentare "osservazioni" al piano ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII (*"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*).

Né vale ad escludere la censurabilità della condotta di IBL la produzione da parte della stessa, unitamente alle osservazioni, del modulo sottoscritto dal debitore con cui lo stesso in sede di concessione del prestito con cessione del quinto avrebbe dichiarato l'assenza di finanziamenti in corso.

La valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto bancario, infatti, è un dovere che prescinde e va ben oltre le dichiarazioni rilasciate dal consumatore in sede di stipula, avendo gli intermediari finanziari e bancari gli strumenti specifici e diretti per tale accertamento.

Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia



limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione. Lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi, lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, è una situazione conoscibile dagli istituti finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati pubblica CRIF avviene sulla base di una convenzione tra la stessa banca dati e gli istituti finanziatori che prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, dispone "*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*".

Analogo discorso, invece, non può essere formulato per Banca Widipa spa che ha documentato le indagini compiute ai fini della corretta valutazione del merito creditizio.

Il creditore ipotecario ha infatti fornito prova, mediante la produzione della documentazione relativa all'istruttoria bancaria, che, all'epoca della richiesta di mutuo, [REDACTED] aveva contratto un solo contratto di finanziamento con Unicredit spa estinto, tra l'altro, in epoca antecedente alla concessione del mutuo con Widiba spa giusto bonifico effettuato in data 18.06.2018.

Dovendo, dunque, vagliare le ammissibili contestazioni formulate da Banca Widipa spa circa la convenienza della proposta, si osserva.

Il creditore ipotecario contestava la stima dell'immobile oggetto dell'ipoteca e, in ogni caso, la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, sia quanto ai tempi che al *quantum* di soddisfazione offerto, atteso che "*WIDIBA spa potrebbe incardinare più procedure esecutive tra cui procedura esecutiva immobiliare escutendo l'ipoteca in suo favore e procedura esecutiva mobiliare presso terzi sia nei confronti del datore di lavoro che nei confronti del conduttore il che determinerebbe la possibilità del pieno soddisfacimento del credito vantato. A ciò si aggiunga che anche nella denegata ipotesi in cui le procedure esecutive dovessero risultare parzialmente capienti allora in ogni caso la WIDIBA spa potrebbe agire nei confronti del garante in ragione della fideiussione rilasciata nel predetto contratto di mutuo*".

Orbene, nell'ultima versione del piano, partendo da prezzo di stima del bene indicato in € 108.425,00 come risulta dalla relazione tecnica, l'OCC ha fissato il più probabile prezzo di aggiudicazione dell'immobile in circa € 60.989,06 dovendosi prudenzialmente considerare almeno un tentativo deserto, da cui sottrarre le spese delle operazioni di vendita e di pubblicità, per un valore pari a circa il 10% del prezzo di aggiudicazione.

Il debitore, nel tentativo di formulare un'offerta migliorativa dell'alternativa liquidatoria ha offerto al creditore ipotecario la somma di € 66.604,53 in via ipotecaria.

Come noto, ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII "*E' possibile prevedere che i crediti muniti di*



*privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai bene o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC".*

Il valore di soddisfazione del creditore ipotecario previsto dalla norma non coincide necessariamente con il valore di stima di mercato dell'immobile, ma coincide con il ricavato in concreto ottenibile "in caso di liquidazione" e, dunque, il verosimile realizzo del bene una volta posto in vendita nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. Nell'ipotesi in esame al creditore ipotecario è offerto un trattamento migliore rispetto all'alternativa liquidatoria (ovvero 74.364,49 pari al 64,61% del suo credito totale, di cui € 66.604,53 in via ipotecaria ed € 7.759,97 quale parte di credito incapiente degradata a chirografo) tenuto conto che: l'immobile è stato stimato in € 108.425,00; che il ricavato in caso di vendita al secondo tentativo (da ritenere verosimile attesa la natura popolare e l'ubicazione del bene) sarebbe di € 60.989,06 da cui detrarre le spese della procedura esecutiva.

L'alternativa liquidatoria, quindi, non risulta maggiormente soddisfattiva delle ragioni del creditore ipotecario Banca Widiba spa, tenuto conto dei tempi delle procedure esecutive immobiliari (l'esecuzione nel caso di specie, poi, non è ancora iniziata), dei costi e dell'incertezza del risultato, laddove con la ristrutturazione proposta si garantirebbe non solo il soddisfacimento nella misura del 64,61% del creditore ipotecario, ma anche il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura, non esigua, del 16%.

Quanto ai tempi del piano, l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva sulla ragionevole durata rischi di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento volta a consentire, imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine.

La proposta oggi in esame, della complessiva durata di anni 12, appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto del creditoria trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Al riguardo da un lato occorre evidenziare come il creditore ipotecario non si sia opposto ad un pagamento dilazionato del suo credito (riguardando le osservazioni il *quantum* della soddisfazione offerta) e come la soddisfazione degli altri creditori attraverso procedure esecutive mobiliari, in presenza del solo reddito di lavoro dipendente e di una pluralità di crediti, non possa che avvenire in tempi estremamente lunghi in ragione dei limiti di pignorabilità dello stipendio.

Per tutte le suesposte valutazioni, il piano presentato può essere omologato.

P.Q.M.

OMOLOGA

il piano del consumatore così come proposto da [REDACTED] con l'assistenza del gestore della crisi avv. Elio Errichiello.

dichiara chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti;

manda l'OCC per le comunicazioni ai creditori ai sensi dell'art. 70, comma 1 e 8, CCII;

manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del tribunale

Napoli, 29.5.2023

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

U2 2. ferr. cl. sul sito WEB del Tribunale di  
Napoli,  
Napoli 5/6/2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Elisabetta Garzo



